



COMUNE DI CAIVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO**

Approvato con deliberazione di Commissario
Straordinario n. del

INDICE

Articolo 1 **Compiti e funzioni del Servizio Affari Legali e Contenzioso**

Articolo 2 **Status giuridico**

Articolo 3 **Risorse per aggiornamento**

Articolo 4 **Rapporti con gli altri Uffici comunali**

Articolo 5 **Incarichi avvocati esterni**

Articolo 6 **Elenchi avvocati esterni**

Articolo 7 **Requisiti per l'iscrizione negli elenchi**

Articolo 8 **Adempimenti nell'espletamento dell'incarico**

Articolo 9 **Incarichi per i giudizi di impugnazione**

Articolo 10 **Adempimenti del Servizio Affari Legali e Contenzioso**

Articolo 11 **Revoca degli incarichi**

Articolo 12 Compensi professionali avvocati esterni

Articolo 13 Compensi professionali avvocati interni

Articolo 14 Transazione delle controversie

Articolo 15 Esecuzione delle sentenze

Articolo 16 Pratica forense

Articolo 17 Contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie

Articolo 18 Norme finali

Articolo 1

Compiti e funzioni del Servizio Affari Legali e Contenzioso

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 17 del presente Regolamento, al Servizio Affari Legali e Contenzioso sono affidati i compiti di istruttoria e gestione del contenzioso relativi a tutti i giudizi in cui l'Ente è parte.

Gli avvocati assegnati al Servizio Affari Legali e Contenzioso rappresentano e difendono il Comune di Caivano dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali presso cui sono abilitati.

Il conferimento d'incarico di norma è disposto con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, seguito dal mandato dell'Organo di rappresentanza - fatta salva la possibilità della Giunta Municipale di adottare deliberazioni, debitamente motivate, anche senza la proposta succitata.

Le deliberazioni di Giunta Municipale assunte in difformità alla proposta del Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso devono essere motivate.

Articolo 2

Status giuridico

Gli avvocati incardinati nel Servizio Affari Legali e Contenzioso sono iscritti, con onere a carico del Comune, nell'elenco speciale previsto dalla legge professionale forense di cui al RDL n. 1578/1933 e successive modifiche ed integrazioni.

Essi sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei

dipendenti degli Enti locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge professionale summenzionata.

Articolo 3

Risorse per aggiornamento

L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere dell'avvocato per la permanente integrazione delle conoscenze tecniche necessarie allo svolgimento dei propri compiti professionali alla migliore tutela degli interessi dell'Ente.

In tale ottica gli organi di governo del Comune assicurano al Servizio Affari Legali e Contenzioso le risorse finanziarie necessarie, nel quadro della programmazione delle risorse finanziarie disponibili, per la partecipazione a corsi di aggiornamento, per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti del Servizio stesso.

Articolo 4

Rapporti con gli altri uffici comunali

Gli Uffici Comunali forniscono al Servizio Affari Legali e Contenzioso, nel quadro della leale collaborazione e tenuto conto dei termini ordinatori e perentori necessari per lo svolgimento delle attività contenziose, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per la predisposizione della difesa dell'Ente.

Gli Uffici Comunali forniscono, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'avvocato incaricato di

rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Caivano.

Articolo 5

Incarichi avvocati esterni

L'affidamento di incarichi ad avvocati esterni all'Ente deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali.

Ove tali circostanze ricorrano, l'atto di conferimento dell'incarico ad avvocato esterno è adottato con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso, seguita da mandato dell'Organo di rappresentanza dell'Ente.

L'atto deliberativo deve contenere in motivazione la descrizione delle circostanze che giustificano la sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed eccezionalità, nonché l'indicazione del criterio seguito per la scelta del nominativo del professionista incaricato, sulla base degli elenchi di cui al successivo articolo 6.

Per questioni ritenute di massima complessità, la Giunta Municipale può conferire incarichi difensivi a professionisti esterni di particolare e comprovata specializzazione, anche non iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6.

La complessità della problematica oggetto dell'incarico e la valutazione, anche comparativa, del professionista incaricato, dovranno essere dettagliatamente motivati nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

Articolo 6

Elenchi avvocati esterni

Con cadenza annuale, mediante pubblico avviso, è rivolto invito ai professionisti interessati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Caivano, con richiesta di indicare il ramo di specializzazione ed allegare un dettagliato curriculum professionale.

I professionisti sono inseriti, in ordine alfabetico, in tre elenchi distinti relativi a giudizi presso: 1)Giudice di Pace - 2)Tribunale-Corte Appello-Tar - 3)Consiglio di Stato - Cassazione.

I suddetti elenchi, approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Legali, sono soggetti a revisione annuale per l'inserimento di nuovi avvocati richiedenti e per la cancellazione di coloro che sono incorsi in un eventuale incompatibilità con gli interessi dell'Ente o che ne fanno espressa richiesta in tal senso.

Gli incarichi sono conferiti, salvo quanto previsto al co. 5 dell'articolo 5, seguendo l'ordine di rotazione.

Articolo 7

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

Requisito per l'iscrizione negli elenchi è l'iscrizione all'Ordine professionale forense. L'ammissione all'elenco è correlata ad apposita dichiarazione con la quale il professionista dichiara oltre le proprie generalità:

- di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- di non essere parte né di patrocinare cause contro il Comune di Caivano e

di impegnarsi a non assumerne, a pena di revoca dell'incarico, per tutto il tempo di iscrizione nell'elenco e/o per tutta la durata dell'incarico;

- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che interdicono ogni rapporto con la pubblica amministrazione e comportino l'incapacità a contrattare con la stessa;
- di non essere destinatario di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione.

Articolo 8

Adempimenti nell'espletamento degli incarichi

I professionisti incaricati dovranno trasmettere al Servizio Affari Legali e Contenzioso copia di tutti gli scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato conferito nonché relazionare periodicamente per iscritto circa l'attività svolta, e comunque ogni volta che ne venga formulata richiesta.

La liquidazione di eventuali acconti sulla parcella professionale è proporzionata all'attività svolta sino al momento della richiesta stessa di acconto e secondo le quantificazioni dei valori minimi della tariffa professionale.

Al termine dell'incarico conferito e prima della liquidazione di un eventuale saldo di parcella, l'avvocato dovrà trasmettere copia del provvedimento giudiziario reso dal Magistrato e relazionare in ordine ad un eventuale impugnativa della decisione.

Articolo 9

Incarichi per i giudizi d'impugnazione

Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, può essere confermato l'incarico attribuito allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.

Il conferimento d'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Caivano è conferito distintamente per ciascun grado di giudizio, senza vincolo per l'Ente di confermarlo al medesimo professionista incaricato per i gradi di giudizio precedenti.

Articolo 10

Adempimenti del Servizio Affari legali e Contenzioso

Il Servizio Affari Legali e Contenzioso ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il Servizio Affari Legali e Contenzioso trasmette al professionista l'atto di conferimento d'incarico nonché tutti gli atti disponibili ed utili alla trattazione del contenzioso.

Articolo 11

Revoca degli incarichi

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento ed insindacabilmente l'incarico conferito, provvedendo alla liquidazione delle spettanze professionali relative alle attività svolte.

La manifesta negligenza, gli errori manifesti ed i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, costituiscono motivo di revoca immediata dell'incarico.

Articolo 12

Compensi professionali avvocati esterni

I compensi professionali in favore degli avvocati esterni sono liquidati con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso nella misura e con le modalità sottoindicate.

Per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace la parcella è forfettariamente liquidata in € 400,00 oltre IVA e CPA per le cause di valore sino ad € 5000,00 ed in € 600,00 oltre IVA e CPA per quelle relative alla circolazione dei veicoli di valore da € 5001,00 ad € 20000,00, oggi di competenza del summenzionato Giudice.

Per i giudizi dinanzi a tutte le altre giurisdizioni, il legale da incaricare secondo i criteri indicati nell'articolo 6, su richiesta del Servizio Affari Legali e Contenzioso, inoltra una parcella preventiva, anche se presuntiva, redatta secondo i valori minimi della tariffa professionale.

Il Servizio Affari Legali e Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione, tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta, oltre le spese sostenute e documentate.

Nel caso in cui l'incarico comprenda l'iscrizione a ruolo della causa, con la determinazione di incarico è liquidato anche l'importo del contributo unificato

e di eventuali diritti di segreteria.

L'acconto sulla parcella professionale è liquidato, in proporzione all'attività svolta, previa relazione in merito da parte del professionista ed allegazione degli atti formalizzati in esecuzione del mandato conferitogli.

Nel caso di giudizio aventi lo stesso o analogo oggetto, promosso da cittadini, imprese, dipendenti e/o associazioni, al professionista verrà dato mandato plurimo per la difesa dell'Ente prevedendo un aumento dell'unica parcella nella misura del 10% per ogni ricorso oltre il primo.

Nel caso di incarico per una causa poi non iscritta a ruolo dall'attore/controparte, al professionista incaricato spetta solo un rimborso forfettario pari ad € 100,00 comprensivo di IVA e CPA.

Articolo 13

Compensi professionali avvocati interni

Con successivo atto regolamentare sarà disciplinata la liquidazione dei compensi professionali agli avvocati interni a norma dell'articolo 27 del vigente CCNL del 14.09.2009 e secondo i principi di cui al R.D. n. 1578 del 27.11.1933.

Articolo 14

Transazione delle controversie

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Servizio Affari Legali e Contenzioso chiede al suddetto professionista di inviare, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il Servizio Affari Legali e Contenzioso, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, invita il legale di parte a stilare lo schema di atto di transazione e rinuncia (in mancanza provvederà lo stesso Servizio) che formerà oggetto di proposta di deliberazione alla Giunta Municipale.

L'eventuale determinazione della Giunta Municipale di non deliberare l'accordo transattivo così come proposto dal Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso deve essere debitamente motivata.

L'atto transattivo dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 Legge professionale di cui al RDL 27.11.1933 n.578.

Per le liti pendenti in cui il Comune è costituito in giudizio con avvocati interni, il Servizio Affari Legali e Contenzioso interloquisce con la controparte e, ove ne ravvisi l'utilità per l'Ente, provvede a redigere lo schema di atto transattivo procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti.

Articolo 15

Esecuzione delle sentenze

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, il Servizio Affari Legali valuta l'opportunità di una eventuale

impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.

Per le esecuzioni delle sentenze il Responsabile del Servizio Affari legali e Contenzioso propone, ai sensi dell'art.194 lett. A del D.L.vo 267/2000, il riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio finanziario, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

Il Responsabile del Servizio Affari legali e Contenzioso cura la trasmissione alla sezione regionale della Corte dei Conti della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito di cui al comma precedente nonché cura ogni ulteriore attività interlocutoria richiesta dalla stessa Corte.

Articolo 16

Pratica forense presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso

Presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.

La selezione dei praticanti, per un numero non superiore a tre, avviene mediante avviso pubblico, redatto secondo lo schema approvato con determinazione del Responsabile del Servizio.

L'avviso dovrà prevedere i seguenti requisiti: laurea in giurisprudenza ed età non superiore ai trenta anni nonché apposita dichiarazione con la quale il praticante dichiara oltre le proprie generalità:

- di non essere parte né di patrocinare cause contro il Comune di Caivano e si impegna a non assumerne per tutto il tempo di pratica presso l'Ente;

- di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che interdicono ogni rapporto con la pubblica amministrazione e comportino l'incapacità a contrattare con la stessa;
- di non essere destinatario di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione.

Il Comune di Caivano ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso il rapporto tra il praticante medesimo e il Servizio Affari Legali e Contenzioso, senza alcun onere per l'Ente.

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

La pratica forense presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso non costituisce alcun diritto all'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

Ai praticanti può venire corrisposta, a titolo di rimborso forfetario, una somma mensile determinata annualmente dalla Giunta Comunale. Le somme in questione vengono impegnate dal Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso con propria determinazione.

I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Articolo 17

Contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie

E' demandata al Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso formulare proposta deliberativa alla Giunta Municipale per la costituzione dell'Ente in tutti i giudizi promossi dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado.

L'incarico per la rappresentanza e la difesa del Comune è conferito a professionalità interne, seguito da mandato dell'Organo di rappresentanza dell'Ente.

Anche per il contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie sono fatte salve le prerogative della Giunta Municipale di cui all'articolo 1 co.4 e 5, nonché all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 18

Norme finali

Gli ulteriori compiti assegnati al Servizio Affari Legali rimangono invariati così come già disciplinati nella declaratoria nel Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.364 del 27.08.2002 e modificato nell'allegato 1 con la deliberazione di Commissario Straordinario n. 79 del 19.11.2009.

La disciplina dettata dal presente regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 dell'11.04.1997.